

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO

Art. 1 – E' costituita l'associazione di motociclisti per valorizzare e sviluppare lo sport del motociclismo denominata " PAN EUROPEAN CLUB ITALIA " in seguito chiamato CLUB.

Art. 2 - La sede del CLUB è stabilita presso la Pizzeria GARUDA Via Colombo Gabriele n. 9 20050 CAMPARADA (MI), essa può essere trasferita in qualsiasi circostanza.

Art. 3 - Il CLUB non si pone fini politici, religiosi o lucrativi e ha lo scopo di raggruppare gli amanti dello sport motociclistico di detta marca, di favorire la disciplina sulle strade e il rispetto della natura, partecipare alle uscite comuni e/o manifestazioni designate dal CLUB. Favorire lo sviluppo di altri CLUB della stessa natura e scopi, partecipare a manifestazioni e motoraduni al fine di creare legami di amicizia.

Per il raggiungimento di dette finalità il CLUB potrà altresì collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o Associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti.

Il CLUB potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali: Comune, Provincia o Regione, nonché da Enti nazionali ed Internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza nel campo in cui svolge la propria attività.

ASSOCIATI

Art. 4 - Sono considerati soci coloro la cui domanda di ammissione redatta in forma scritta e in regola con il pagamento della tassa sociale annuale saranno ammessi provvisoriamente dal presidente, vicepresidente o un consigliere . La conferma definitiva seguirà con l'approvazione del consiglio. I soci sono suddivisi in 3 categorie e precisamente come segue: Soci Attivi, Soci Onorari, Soci sostenitori;

➤ **SOCI ATTIVI**, viene considerato socio attivo colui/colei che sono in regola con il pagamento della tassa sociale annuale.. 1 quota sociale = 1 socio = 1 voto (il voto può essere trasferito da un socio ad un suo familiare o amico ma non può essere esercitato in doppio.)

Un socio non possessore di una PAN deve essere proposto da un possessore di una PAN.

Ogni singolo socio attivo riceverà all'inizio dell'anno (1 gennaio – 31 dicembre) il resoconto delle attività svolte e il bilancio del CLUB.

➤ **SOCI ONORARI**, è un socio che abbia reso particolari servizi allo sport della motocicletta, o al PAN EUROPEAN CLUB ITALIA, può essere nominato socio onorario dal consiglio del CLUB.

➤ **SOCI SOSTENITORI**, sono coloro che dopo versamento di un importo a fondo perso e superiore alla quota sociale, chiunque può entrare a far parte del CLUB quale socio sostenitore.

RESPONSABILITA'

Art. 5 - Il CLUB è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dai loro affiliati, la responsabilità dei soci è esclusa.

Art. 6 - Con l'iscrizione al CLUB il partecipante dichiara di aver preso conoscenza e di accettare le Condizioni Generali di iscrizione e di Partecipazione, impegnandosi a rispettare scrupolosamente le prescrizioni. Dichiara inoltre di sollevare:

- Il PAN EUROPEAN CLUB ITALIA, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, i Soci e tutto lo Staff.
- L'Organizzazione, i suoi rappresentanti ed aiutanti, le autorità e le altre persone collegate con l'organizzazione delle manifestazioni.

da ogni e qualsiasi responsabilità per danni ed inconvenienti che a lui derivassero a terzi, o a cose di terzi, per effetto della sua partecipazione alle attività istituzionali, rinunciando a priori a qualsiasi rivalsa e ad ogni ricorso ad autorità non considerate dalle vigenti norme.

COMPORAMENTO

Art. 7 - I percorsi consigliati durante i viaggi e le manifestazioni sono normalmente aperti al traffico regolare. I conduttori devono quindi attenersi alle norme del Codice della Strada ed a tutte le disposizioni in materia, comprese le eventuali disposizioni specifiche delle località attraversate. E' pure fatto obbligo il rispetto dell'ambiente : parchi, proprietà pubbliche e private. E' obbligatorio l'uso del casco, Le moto devono essere in regola con le disposizioni del Codice Della Strada e in perfette condizioni di marcia. Eventuali carenze saranno ovviate a cura dell'Organizzazione addebitandone i costi relativi ai partecipanti.

Art. 8 - Alle uscite ufficiali partecipano di regola esclusivamente i soci. Durante le uscite organizzate si accettano altri simpatizzanti a discrezione dei soci a patto che venga rispettato quanto descritto nell'art. 7.

Art. 9 - Le iscrizioni alle uscite, tramite apposito formulario, indipendentemente dalla mancata partecipazione, sono da pagare al CLUB entro la data dell'uscita. L'unica eccezione rimane il certificato medico del singolo partecipante.

PATRIMONIO

Art. 10 - Il patrimonio del CLUB è costituito da:

- quote sociali di iscrizioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- quote annuali stabilite periodicamente dal Consiglio di Amministrazione;
- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà del CLUB;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali donazioni, erogazioni, lasciti e sovvenzioni di qualsiasi natura.
- le quote sociali dovranno essere versate entro un mese dalla data della richiesta.

ORGANI SOCIALI

Art. 11 - Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente, vice Presidente e n. 3 consiglieri del Consiglio di Amministrazione.

Per il primo triennio dalla costituzione le cariche sono così assegnate:

- PRESIDENTE Sig. Bruno Barini
- VICE PRESIDENTE Sig. Franco Cattaneo

- CONSIGLIERE (tesoriere) Sig. Roberto Lodi
- CONSIGLIERE Sig.ra Elena Cogliati
- CONSIGLIERE Sig.ra Maria Luisa Taverna

Art. 12 - La durata del mandato è di tre anni (36 mesi). La rielezione è richiesta tramite alzata di mano dalla maggioranza alla prossima assemblea annuale. Possono essere eletti tutti i soci, con la condizione che almeno il Presidente, il Vice Presidente siano proprietari e/o conducenti di una Pan European.

Art. 13 - Gli associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'invito deve essere spedito agli associati almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione ed entro lo stesso termine l'avviso della convocazione dell'Assemblea deve essere affisso presso la sede sociale, in luogo accessibile da parte di tutti gli associati.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quarto degli associati.

In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale.

Art. 14 - L'Assemblea delibera validamente, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con la presenza di almeno due terzi degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

E' invece richiesta la presenza e il voto favorevole di tre quarti degli associati per modificare lo statuto del CLUB.

Art. 15 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e se lo ritiene il caso due scrutatori.

Art. 16 - Il Consiglio di Amministrazione ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è composto da un numero di membri variabile secondo la determinazione dell'Assemblea all'atto della nomina.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni per tre volte consecutive.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente e dura in carica tre anni.

Art. 17 - Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, rappresenta legalmente il CLUB di fronte a terzi e in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie.

Il Presidente può conferire sia agli associati che a terzi procure speciali o ad negoziare per determinati atti o categorie di atti dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e collabora con esso.

ESERCIZI SOCIALI- UTILI – CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

Art. 19 - Il CLUB chiuderà l'esercizio sociale annualmente al 31 dicembre.

Art. 20 - Entro un mese dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio, che dovrà poi essere approvato dall'Assemblea degli associati appositamente convocata.

Quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea che dovrà discutere ed approvare il bilancio, quest'ultimo dovrà essere messo a disposizione di tutti gli associati che vogliono prenderne visione presso la sede sociale.

Art. 21 - E' fatto divieto al CLUB di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

Art. 22 - La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, nonché è vietata la sua rivalutazione.

SCIOGLIMENTO

Art. 23 - Lo scioglimento del CLUB per qualsiasi causa deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione **dei ¾ degli associati**.

Nella medesima assemblea seguirà la nomina di uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

L'assemblea che delibera lo scioglimento del CLUB e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, della legge 23/12/96, n. 662, sceglieranno l'associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta per Legge.

Art. 24 - Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.